

Pagamenti Pa, tempi certi anche per i professionisti

Pnrr

Circolare della Ragioneria: «Casi non limitati di termini superiori a quelli di legge»

Il tetto a 30/60 giorni va applicato nei confronti dei lavoratori autonomi

Gianni Trovati

ROMA

Dal ministero dell'Economia arriva un nuovo allarme sui ritardi di pagamento della Pubblica amministrazione, problema eterno dell'Italia già deferita due volte alla Corte di giustizia Ue su un tema ora reso particolarmente delicato anche dagli obiettivi Pnrr.

«In casi non limitati - scrive la Ragioneria generale dello Stato nella circolare 5/2024 diffusa ieri - le pubbliche amministrazioni hanno indicato termini di scadenza che superano il periodo stabilito dalla direttiva europea e dalla legislazione nazionale di recepimento», continuando quindi a seguire un calendario più disteso rispetto ai 30 giorni (60 in sanità e nel caso dei debiti verso imprese pubbliche) imposto dalle norme.

Per questa ragione nel nuovo documento la Ragioneria dettaglia 12 pagine di istruzioni da seguire per superare gli inciampi cronici nella liquidazione delle fatture da parte delle Pa. In gioco c'è il corretto funzionamento dell'economia, motivo alla base del secondo deferimento alla Corte che ora apre al concreto rischio di sanzioni, e otto obiettivi del Pnrr: slittati al marzo del prossimo anno grazie a una rimodulazione che ha evitato all'Italia di vedersi tagliata una quota importante della quinta rata collegata alle scadenze di fine 2023. Perché l'anno scorso, come documentato dall'inchiesta pubblicata sul Sole 24 Ore del 22 marzo scorso, la metà dei ministeri e il 30% degli enti locali più grandi continuavano a registrare ritardi più o meno importanti.

Per rimettere ordine nella prassi degli uffici pubblici il ministero dell'Economia mette in fila prima di tutto una serie di interpretazioni che estendono al massimo il campo di applicazione dei termini temporali di pagamento delle fatture, limitando ai minimi termini le possibili deroghe.

Per quel che riguarda la platea dei

creditori interessati (ambito soggettivo, nel linguaggio tecnico), nella lettura della Ragioneria generale il termine dei 30/60 giorni va applicato ai pagamenti nei confronti di tutti i soggetti impegnati in una «attività economica», in un orizzonte che supera la definizione di impresa ex articolo 2082 del Codice civile e abbraccia anche «lavoratori autonomi e liberi professionisti». Vanno chiaramente in questa direzione il Dlgs 231 del 2002 e le norme sull'equo compenso scritte nella legge 81/2017. Fuori dal raggio d'azione restano quindi «le controprestazioni svolte a favore del cittadino/contribuente», o quelle per i farmaci di fascia A favore dei farmacisti che in quel caso sono «componenti del Servizio sanitario nazionale»; fra le esclusioni ci sono poi i risarcimenti di danni o i debiti oggetto di procedure concorsuali.

L'architettura delle norme che prova a disciplinare i tempi di pagamento della Pa prevede anche casi di sospensione o di allungamento del termine di 30 giorni (mai oltre i 60); casi che naturalmente per la Ragioneria vanno limitati il più possibile. Non giustificano il ritardo, per esempio, gli inciampi nei trasferimenti da altre Pa; che frenano la liquidità degli enti, soprattutto locali, ma non possono rappresentare una giustificazione.



I ritardi nei trasferimenti di fondi da altri enti non giustificano il mancato rispetto delle scadenze